

CONVENZIONE QUADRO

approvata con delibera di GR n.del

PER LO SVOLGIMENTO DA PARTE DI SVILUPPO TOSCANA S.P.A. DELLE ATTIVITA'
ISTITUZIONALI DI CUI ALL'ART. 2 DELLA L.R. 28/2008

TRA

La Regione Toscana, con sede in Firenze piazza Duomo 10 (C.F.01386030488), in persona del Direttore Generale della Giunta Dott. Paolo Pantuliano, domiciliato per la carica in Firenze, presso la sede della Regione Toscana (nel seguito "*Regione*")

E

Sviluppo Toscana S.p.A. (nel seguito "*ST*"), (C.F. e P.I. 00566850459), con sede legale in Viale Giacomo Matteotti 60 – 50132 Firenze, nella persona del Dott. Orazio Figura, in qualità di Amministratore Unico *pro tempore* e legale rappresentante è autorizzato ad impegnare formalmente e legalmente la Società

PREMESSO CHE

con Legge Regionale 21 maggio 2008 n. 28, e successive modifiche e integrazioni, è stata disposta l'acquisizione da parte della Regione Toscana della quota azionaria necessaria ad ottenere la totale partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a., e attivata la trasformazione nella società Sviluppo Toscana S.p.A. che opera prevalentemente a supporto della Regione Toscana nel quadro delle politiche di programmazione regionale;

con Legge Regionale 23 luglio 2020, n. 67 sono state innovate le disposizioni in materia di attività e di pagamento delle prestazioni rese da ST a favore della Regione Toscana, in vigore dal 13 agosto 2020;

con Legge Regione del 7 gennaio 2023 n. 1 sono state introdotte disposizioni tese al potenziamento dell'intervento regionale a sostegno dell'economia toscana attuato tramite la società Sviluppo Toscana s.p.a.;

in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 192 del D.Lgs. 50/2016 per le società “*in house providing*”, la Regione Toscana ha presentato, con numero di protocollo 0013740 del 13 febbraio 2018, domanda di iscrizione all'apposito Registro ANAC;

l'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 368 del 17 aprile 2019 ha formalizzato l'iscrizione di Regione Toscana e Sviluppo Toscana S.p.A nell' “*Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house*”;

secondo quanto disposto dall'art. 2 della L.R. 28/2008, modificato da ultimo con L.R. 1/2023, Sviluppo Toscana S.p.A. svolge le seguenti attività:

- a) progettazione e attuazione dei programmi e progetti comunitari di interesse regionale;
- b) consulenza e assistenza per la programmazione in materia di incentivi alle imprese, monitoraggio e valutazione;
- c) gestione e controllo di fondi e istruttoria per la concessione di finanziamenti, incentivi, agevolazioni, contributi, strumenti di carattere finanziario, ivi compreso il rilascio di garanzie, ed ogni altro tipo di beneficio regionale, nazionale e comunitario alle imprese e agli enti pubblici, anche in adempimento alle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
- d) funzioni di organismo intermedio responsabile delle attività di gestione, controllo e pagamento di programmi regionali cofinanziati con fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE);
- e) collaborazione alla progettazione e attuazione delle politiche di intervento in materia di ricerca, innovazione e sostegno alla competitività del sistema imprenditoriale toscano, ivi comprese azioni di trasferimento tecnologico e di valorizzazione dei risultati della ricerca pubblica;
- f) supporto a progetti di investimento e di sviluppo territoriale, ivi comprese azioni di internazionalizzazione e per l'attuazione di progetti, programmi e iniziative di miglioramento dell'attrattività localizzativa della Toscana;
- g) sostegno tecnico-operativo ad iniziative ed attività rivolte alla realizzazione di obiettivi di sviluppo economico e sociale delle comunità locali regionali, supporto alle amministrazioni pubbliche locali per la realizzazione di attività di interesse generale, nel quadro di programmi di committenza pubblica regionale;
- h) informatizzazione e manutenzione evolutiva del sistema di gestione e controllo dei Programmi Regionali cofinanziati con fondo europeo di sviluppo regionale (FESR);
- i) informatizzazione e manutenzione evolutiva dei protocolli di colloquio tra i Sistemi informativi regionali per la gestione degli aiuti di stato e il Sistema del Registro nazionale aiuti di stato di cui

all'articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea).

Inoltre, ai fini del pieno espletamento del ruolo di supporto alla Regione Toscana nelle iniziative di supporto allo sviluppo economico toscano, Sviluppo Toscana svolge altresì le seguenti attività:

a) realizzazione o gestione di incubatori di impresa e altre infrastrutture per il trasferimento tecnologico, collocati in immobili di proprietà o nella disponibilità della società, della Regione o di altri soggetti pubblici;

b) realizzazione di progetti di investimento nelle infrastrutture pubbliche a finalità produttive;

c) supporto e assistenza informativa alle imprese nell'accesso alle opportunità di ricerca per l'innovazione tecnologica e di finanziamento nei limiti e con le modalità di cui alla L.R. 71/2017 e in coordinamento con le associazioni di categoria extra-agricole che partecipano alla procedure di concertazione;

d) assunzione di partecipazioni di minoranza tramite fondi attivati nell'ambito di programmi finanziati con risorse regionali, statali o comunitari, con le modalità stabilite nei regolamenti dei fondi stessi e nel quadro dei regimi di aiuto, al capitale sociale di imprese costituite o costituenti nella forma di società di capitali, anche attraverso la sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili;

e) gestione, costituzione e collocamento, nonché sottoscrizione, per il tramite di una società di gestione del risparmio (SGR) di quote di fondi chiusi mobiliari e immobiliari aventi sede nel territorio regionale;

secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 2 bis della L.R. 28/2008, Sviluppo Toscana spa può detenere partecipazioni, anche totalitarie o di maggioranza, in società necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 9 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica). Qualora esse siano connotate quali in house providing, la società attiva le procedure per assicurarne il relativo controllo analogo;

per tutte le suddette attività, l'Amministrazione regionale esercita le funzioni di programmazione, di indirizzo strategico-operativo e di controllo, analogamente a quelle che esercita sui propri uffici e servizi, fatta salva l'autonomia della Società nella gestione dell'attività imprenditoriale e nell'organizzazione dei mezzi necessari al perseguimento degli obiettivi strategici ed alla realizzazione dei piani operativi e delle singole attività. La definizione e le eventuali variazioni delle modalità organizzative per l'erogazione dei servizi, saranno oggetto di valutazione congiunta tra Regione e Società, nell'ottica del miglior perseguimento degli obiettivi regionali;

le attività sono finanziate con corrispettivi, a copertura dei costi che concorrono direttamente e indirettamente al loro svolgimento ai sensi dell'art. 6 ter della L.R. 28/2008;

l'art. 3-*bis*, comma 3, della L.R. 28/2008 prevede che la realizzazione delle attività svolte da ST sia disciplinata da una Convenzione Quadro, il cui schema è approvato dalla Giunta regionale, redatta nel rispetto della normativa vigente e, in particolare, delle previsioni dei regolamenti comunitari, nonché dei sistemi di gestione e controllo dei Programmi che concorrono al piano di attività;

ST garantisce l'esercizio delle funzioni e lo svolgimento delle attività nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, nonché (in riferimento ai programmi che concorrono al piano di attività) nel rispetto dei Programmi regionali cofinanziati con i Fondi strutturali e di Investimento Europei, dei relativi documenti di attuazione regionali, dei relativi sistemi di gestione e controllo adottati e degli indirizzi e orientamenti forniti dalle Autorità di Gestione;

in quanto Società in house, ST è in ogni caso tenuta all'osservanza della disciplina sulle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici per l'acquisizione dei beni, dei servizi e dei lavori di cui necessita per l'esecuzione delle attività affidate, incluso l'obbligo di osservare la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari in caso di affidamento di appalti a soggetti terzi;

per perseguire le finalità prestabilite dalle leggi regionali e dagli altri atti di indirizzo adottati dalla Regione e nell'ambito di quanto stabilito nelle leggi stesse e negli atti di programmazione, la Regione, quale Socio Unico di ST, può procedere all'affidamento diretto di servizi in favore dello stesso nel rispetto del diritto dell'Unione europea, della normativa interna, nonché dei termini e limiti indicati nell'oggetto sociale e nello Statuto societario di ST, ovvero nel rispetto delle funzioni strumentali di ST e dei presupposti dell'*in-house providing*. L'affidamento diretto presuppone che la Regione si impegni a porre in essere tutte le azioni finalizzate all'efficace esercizio del controllo analogo;

ai fini dell'affidamento diretto, la Giunta Regionale approva l'Analisi della congruità economica ai sensi dell'art. 192, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (si richiama la DGRT 1279/2022 e le ss.mm.ii. che saranno adottate);

ST opera secondo principi di efficienza e trasparenza, garantendo la qualità delle attività, l'economicità dei costi rispetto a quelli di mercato, l'efficacia nella modalità di conseguimento degli

obiettivi condivisi;

ai sensi dell'art. 3-bis, comma 2, della L.R. n. 28/2008, annualmente, entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento, la Giunta Regionale approva:

- a) il tariffario dei compensi e il catalogo-listino elaborato dalla società, corredando la relazione di congruità economica in relazione all'oggetto e al valore della prestazione a confronto con analoghi servizi disponibili sul mercato, in attuazione dell'articolo 192, comma 2, del d.lgs. 50/2016;
- b) gli indirizzi per l'attività e la redazione del relativo piano, la gestione e il controllo di Sviluppo Toscana spa;
- c) le attività per le quali Regione Toscana intende avvalersi di Sviluppo Toscana spa. e il valore complessivo delle risorse disponibili sul bilancio regionale

VISTE

la Decisione di Esecuzione C(2020) 5850 del 2020 che modifica la Decisione di Esecuzione C(2015) 930 del 12 febbraio 2015 e che approva per quanto di competenza la versione n.7 del POR FESR 2014-2020, di cui la Giunta Regionale ha preso atto con Delibera di Giunta n. 1206 del 7 settembre 2020;

la Decisione di esecuzione C(2022) 7144 del 3 ottobre 2022 della Commissione Europea che approva il Programma Regionale (PR) del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2021-2027 della Regione Toscana, di cui la Giunta Regionale ha preso atto con Delibera di Giunta n. 1173 del 17-10-2022;

la Decisione di Esecuzione C (2015) n.4102 del 11 giugno 2015 della Commissione Europea di approvazione del Programma Interreg Italia-Francia marittimo 2014-2020 di cui la Giunta Regionale ha preso atto con propria Delibera n. 710 del 6 luglio 2015 e le successive modifiche assunte con le Decisioni della Commissione Europea C (2018) n. 1490 del 7.3.2018 e n. 6318 del 24.9.2018 di cui la Giunta Regionale ha preso atto con la Delibera GR n. 1182 del 29/10/2018 e la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2021) 2264 del 26/3/2021 (modifica PC relativa all'adeguamento dei valori obiettivo degli indicatori per il 2023 per vari indicatori di output, nonché nell'inclusione di indicatori relativi alla risposta alla pandemia di COVID-19) di cui la Giunta ha preso atto con Delibera n.551 del 24/05/2021;

CONSIDERATO CHE

si richiamano al proposito le convenzioni operative approvate per il POR FESR 2014-2020, sulla base dello schema di cui alla DGRT 377/2016, dai singoli Dirigenti Responsabili delle Attività contenenti le disposizioni relative alla delega delle funzioni all'Organismo Intermedio Sviluppo Toscana e che si intendono qui richiamate e confermate per quanto attiene allo specifico aspetto delle funzioni delegate e per quanto non in contrasto con la disciplina stabilita dalla presente convenzione quadro;

analoghe convenzioni operative saranno adottate nell'ambito del PR FSR 2021-2027 sulla base di apposito schema approvato dalla Giunta Regionale;

la delibera di Giunta n. 1294 del 18 settembre 2020, nell'ambito delle attività che ST svolge istituzionalmente secondo quanto disposto dall'art. 2 della L.R. 28/2008 comma c, ha individuato Sviluppo Toscana quale organismo intermedio per le diverse funzioni istruttorie dei progetti da ammettere a finanziamento nonché del controllo, pagamento e monitoraggio di interventi derivanti dalla riprogrammazione del POR FESR – in attuazione di quanto disposto dagli arti 241 e 242 del DL 34/2020, della delibera CIPESS 40/2020 e della DGR 855/2020;

con le DGR 493/2022 e 683/2022 - relative a progetti finanziati con risorse FSC 2021/2027 - tale ruolo di organismo intermedio di Sviluppo Toscana viene esteso anche a i progetti inerenti gli aiuti R&S i quali, derivando dallo scorrimento della selezione attivata con il POR FESR 2014-2020, continueranno ad essere gestiti dalla società sul relativo sistema informativo;

Tutto ciò premesso le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Oggetto

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
2. La presente Convenzione Quadro disciplina la realizzazione da parte di Sviluppo Toscana (per brevità, ST) delle attività specificate annualmente nel Piano di Attività adottato dalla Giunta Regionale in conformità con quanto stabilito dalla L.R. 28/2008. Le attività possono essere finanziate con Fondi comunitari o con risorse regionali o statali e sono svolte nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, dei sistemi di gestione e controllo dei Programmi, nonché dei principi e dei vigenti orientamenti giurisprudenziali in materia.

3. Lo svolgimento delle attività, tenuto conto della tipologia di risorse che le finanziano, avviene nel rispetto delle convenzioni operative eventualmente stipulate.

Art. 2 - Attività di indirizzo, monitoraggio e controllo della Regione Toscana

1. Annualmente, con particolare riferimento a quanto previsto dall'articolo 3 bis, comma 2, lettera b) della L.R. 28/2008, la Giunta Regionale adotta la delibera con cui impartisce gli indirizzi per la gestione della società, definendo gli strumenti e le misure idonee a consentire il controllo sulle attività eseguite, stimolando processi di miglioramento sia sul piano dell'organizzazione amministrativa che delle attività gestionali, promuovendo l'analisi dei costi, del rendimento della gestione e delle decisioni organizzative adottate.

2. Sulla base del report semestrale di cui all'art. 8 ciascun Responsabile di Attività (di seguito, per brevità, RdA) effettua il controllo sull'attuazione delle attività svolte da ST, valuta gli effetti della gestione delle stesse al fine di verificare il raggiungimento dei risultati previsti.

ST, a propria volta, si impegna a rapportarsi adeguatamente con la Regione nelle attività, assicurando la massima trasparenza e condivisione degli atti e documenti utili per l'ottimale attuazione della presente Convenzione.

3. La Regione Toscana può disporre l'effettuazione (anche mediante soggetto terzo opportunamente individuato e comunicato a ST) di controlli sulla efficiente gestione delle attività oggetto della presente Convenzione Quadro. Nel quadro del rapporto di fornitura, i controlli possono essere disposti anche da ciascun Responsabile di Attività, previa informativa alla Direzione Generale e alla Direzione regionale di riferimento.

4. ST è tenuta ad agevolare lo svolgimento di tali verifiche, mettendo a disposizione tutta la documentazione richiesta e fornendo ogni informazione utile per consentire il tempestivo, completo ed efficace espletamento di tale attività.

5. La Regione, sulla base degli esiti dei controlli, chiede a ST di adottare le misure necessarie per risolvere problematiche eventualmente insorte.

Art. 3 - Piano di attività, schede-attività, avvio delle attività

1. La Giunta regionale esprime entro il 28 febbraio di ogni anno (art. 4, comma 2 della L.R. 28/2008) il proprio assenso sul Bilancio di previsione per l'anno in corso, con sviluppo triennale e sul Piano di attività per l'annualità in corso con sviluppo pluriennale (art. 3 bis, comma 4 della L.R. 28/2008). A tal fine, la Società adotta e trasmette alla Regione i relativi documenti, redatti sulla base degli indirizzi di cui al precedente art. 2, comma 1. Successivamente, la Giunta regionale esprime il proprio assenso sugli eventuali aggiornamenti al Piano che si rendano necessari in corso d'anno a fronte di ulteriori attività inizialmente non previste o per la rimodulazione delle attività preventivate, oppure a esito dei monitoraggi di cui all'art. 8 della presente Convenzione. Qualora gli aggiornamenti al Piano di attività comportino, per ciascuna delle annualità ivi previste, una variazione del valore della produzione di importo cumulativo superiore a 500.000 euro (importo inteso in senso assoluto, quindi non quale valore netto delle variazioni), la Società adotta e trasmette alla Regione anche la variazione al Bilancio di previsione corredata dal parere favorevole del collegio dei revisori, da sottoporre all'assenso della Giunta regionale.

2. Il Piano di Attività elenca le singole attività, classificate in base al programma a cui esse sono riconducibili, indicando per ciascuna il nominativo del relativo Dirigente (RdA), nonché i corrispettivi massimi previsti per lo svolgimento come risultanti dalla scheda-attività sottoscritta dal RdA. La Delibera con la quale la Giunta Regionale esprime l'assenso sul piano di Attività (o sugli aggiornamenti infrannuali) riporta in dettaglio le relative coperture di Bilancio, da cui consegue l'assunzione degli impegni contabili di cui all'art. 7.

3. Per la formazione del Piano di attività e per gli eventuali aggiornamenti infrannuali, ogni RdA utilizza la scheda-attività per definire, in collaborazione con ST, il dettaglio dell'assistenza tecnica richiesta, con relativo cronoprogramma. La scheda-attività riporta i corrispettivi massimi riferiti a ciascuna fase e, quindi, l'importo totale stabilito per l'attività.

Qualora l'attività richiesta si sviluppi su più anni, deve essere redatta una scheda per ciascuna delle annualità previste nel pluriennale vigente.

Al termine del processo, ogni RdA firma digitalmente la/le schede-attività di propria competenza, apponendo la seguente dicitura che attesta la congruità del corrispettivo ivi rappresentato: *“Il sottoscritto, presa visione dei contenuti della scheda, dichiara di ritenere rispondenti alle attività da svolgersi le figure professionali identificate, nonché ragionevole l'entità delle relative giornate/uomo. Prende altresì atto della congruità del corrispettivo calcolato sulla base del tariffario di cui alla DGRe del Catalogo e listino da ultimo approvato con Dgr....”*.

(inserire i riferimenti alla delibera a cui è riconducibile l'ultimo aggiornamento).

Una volta validate per la congruità, ogni RdA trasmette la/le schede-attività a ST mettendo in copia conoscenza il Settore regionale di cui all'art. 13. Una volta acquisite tutte le schede-attività, ST elabora il prospetto finanziario che riassume i costi di assistenza tecnica (distinti in base al programma che li finanzia) e lo invia a mezzo Pec ai Dirigenti titolari dei relativi capitoli di spesa di cui al successivo art. 7, accludendo le schede-attività debitamente sottoscritte dai RdA per la verifica delle relative coperture finanziarie. Una volta confermate le coperture finanziarie, ST redige il Piano di Attività (o, in corso d'anno, le variazioni al Piano) e lo trasmette al Settore di cui all'art. 13 che, verificata la corrispondenza con le schede-attività ricevute dai RdA, ne propone l'approvazione alla Giunta regionale. La delibera di approvazione del Piano o delle sue variazioni costituisce mandato ai titolari dei capitoli di spesa di adottare i conseguenti atti di impegno contabile.

4. Ogni scheda attività, una volta assunto il relativo impegno spesa, costituisce "ordinativo" nei confronti di ST secondo il cronoprogramma ivi riportato.

5. Una scheda-attività può riferirsi a un insieme omogeneo di sub-attività, opportunamente dettagliate in apposito elenco contenuto nella scheda stessa.

6. L'avvio effettivo di ogni attività è comunicato formalmente - anche con scambio di e-mail - a ST dal RdA in occasione dell'adozione dei relativi atti, così come le eventuali modifiche al cronoprogramma che non comportino modifiche sostanziali al Piano di Attività.

7. In corso d'anno il RdA monitora l'andamento dello svolgimento delle attività, definendone eventuali aggiustamenti in itinere, con riferimento anche agli aspetti di natura finanziaria. Qualora dovesse emergere un incremento dei corrispettivi dell'attività rispetto alla quotazione iniziale riportata nel Piano attività, il RdA è tenuto a sottoscrivere nuovamente la scheda attività e a seguire lo stesso iter sopra descritto al comma 3., previa verifica della relativa copertura finanziaria.

8. Spetta a ogni RdA effettuare la valutazione degli aspetti operativi, gestionali e tecnici dell'intero processo ed attestare successivamente la regolare esecuzione delle attività contemplate nella/nelle schede-attività di propria competenza, secondo le disposizioni indicate all'art. 9 della presente Convenzione e nelle eventuali convenzioni operative vigenti.

9. Per quanto attiene alle disposizioni sul Trattamento dati personali, si rimanda a quanto specificato nel successivo art. 14, comma 2.

Art. 4 - Modalità di esecuzione delle attività. Normativa di riferimento

1. Nell'ambito dell'autonomia di cui dispone, ST assicura che la gestione delle attività ad essa conferite avvenga nel rispetto della disciplina legislativa e regolamentare comunitaria, statale e regionale applicabile, con particolare riferimento alla normativa in materia di tutela dei dati personali, di documentazione amministrativa, di correttezza finanziaria e di contenimento dei costi, nonché alla normativa applicabile agli enti di diritto privato in controllo pubblico;
2. ST regola le proprie attività e la propria organizzazione nel rispetto di tutti i principi e delle norme che regolano il funzionamento delle Amministrazioni Pubbliche, ove applicabili. In particolare, ST conforma la propria attività ai principi di imparzialità, economicità, efficacia, trasparenza, pubblicità e semplificazione;
3. Per esigenze di uniformità interpretativa con gli uffici regionali, ST si attiene agli orientamenti, alle interpretazioni, alle circolari elaborate dalla Regione in merito alle materie oggetto di conferimento e/o di affidamento che verranno formalmente comunicate;
4. ST svolge le attività assegnate utilizzando il proprio personale dipendente, predisponendo un'adeguata organizzazione interna e mettendo a disposizione della Regione risorse di provata capacità ed esperienza con riferimento alla tipologia di attività conferite;
5. In assenza di specifici profili professionali o in caso di dimostrate carenze di personale, per l'esecuzione delle attività previste dalla presente Convenzione la Società si avvarrà di società, organismi e consulenti scelti in base a riconoscibili requisiti di competenza e comprovata esperienza e nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti di servizi e di reclutamento di personale;
6. L'affidamento di consulenze e di collaborazioni avviene garantendo l'osservanza dei principi di pubblicità e trasparenza delle procedure, dei limiti normativi vigenti e di efficace e appropriata selezione dei candidati, secondo quanto disposto da apposito regolamento per il conferimento di incarichi esterni adottato dalla Società e, comunque, garantendo la pubblicazione sul proprio sito internet degli estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza, indicando per ciascun incarico l'ammontare del compenso erogato, il nominativo del soggetto percettore e l'oggetto dell'incarico;

7. In caso di acquisizione esterna di servizi, ST si attiene alle previsioni del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. “*Codice dei Contratti Pubblici*”, nonché, ove applicabile, alle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.;

8. Per quanto concerne la gestione della documentazione, ST si adegua ai principi vigenti in materia di diritto di accesso e si avvale dell'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione quali strumenti per la modernizzazione delle strutture e per garantire ai cittadini e alle imprese un facile accesso alle informazioni, agli atti e ai documenti nei limiti di legge;

9. ST accede, nei limiti previsti dalla vigente normativa in materia, ai pubblici registri, albi e altre banche dati pubbliche per verificare dati, stati e qualità relativi alle attività ad essa affidate. Nel caso in cui, per la propria natura privatistica, a ST non sia consentito l'accesso a tali banche dati, si avvarrà della collaborazione della Regione, la quale provvederà a reperire le informazioni necessarie per suo conto;

10. Per tutti gli aspetti di pertinenza della presente Convenzione, entrambe le parti si attengono a quanto disposto dalla L. n. 190/2012 e s.m.i. in materia di anticorruzione e trasparenza.

Art. 5 - Trasferimento delle risorse da erogare ai beneficiari

1. Per la gestione delle attività che contemplano l'erogazione di risorse a beneficiari di contributi/finanziamenti, il RdA impegna a favore di ST le risorse che costituiscono la dotazione finanziaria del provvedimento di concessione secondo quanto previsto dal Piano finanziario dello stesso e tenendo conto delle procedure di assegnazione delle risorse attivate. In alternativa, il RdA può provvedere direttamente all'erogazione finale a favore dei beneficiari, con emissione di mandati di pagamento a valere sul bilancio regionale, tenuto conto dell'esito dell'istruttoria svolta da ST;

2. Le risorse sono trasferite a ST secondo gli indirizzi in materia approvati dalla Giunta Regionale al fine di garantire il regolare e tempestivo flusso di erogazioni verso i beneficiari e, al contempo, rispettare i vincoli di finanza pubblica e ottimizzare la gestione di cassa complessiva. Nel caso di anticipazioni di liquidità ai sensi dell'art. 6 quater della L.R. 28/2008, il RdA, in relazione al riepilogo delle erogazioni di cassa eseguite da ST e comunicate periodicamente dalla stessa società alla contabilità della Regione Toscana, dispone il rimborso delle somme erogate per ciascuna azione di sua competenza.

3. I sistemi informatici di ST devono poter consentire, in ogni momento, di ricostruire l'esatta imputazione alle azioni finanziate dalla Regione e delle somme erogate ai beneficiari, nel rispetto degli atti di concessione dei finanziamenti.

4. Le risorse trasferite alla società sono gestite in nome e per conto di Regione Toscana, restano di proprietà di Regione Toscana e sono finalizzate all'erogazione ai beneficiari dei contributi/finanziamenti concessi. ST versa le risorse per la gestione degli interventi su propri conti correnti bancari dedicati, con obbligo di non istituire sugli stessi vincoli di alcun genere, se non quelli che discendono dalle finalità indicate dalla Regione Toscana. A tal fine dai contratti di conto corrente con l'istituto bancario deve risultare la natura del vincolo di destinazione delle risorse depositate presso tali conti. I conti correnti devono essere sempre specificatamente denominati in funzione della loro destinazione d'uso. Le risorse in giacenza su detti conti correnti sono finalizzate unicamente alle erogazioni dei contributi/finanziamenti ai beneficiari e al versamento all'Erario delle ritenute d'acconto relative alle erogazioni, ove applicabili;

5. Gli oneri finanziari e i frutti della gestione dei conti correnti dedicati sono di spettanza di Regione Toscana in quanto proprietaria delle risorse assegnate. Pertanto gli interessi attivi maturati sulle giacenze dei conti correnti, al netto delle ritenute fiscali subite, sono acquisiti al bilancio regionale e analogamente le spese bancarie di gestione sono di competenza del bilancio regionale e non incideranno nel conto economico della società in quanto a carico della Regione. Gli interessi attivi maturati nel corso dell'esercizio sono riversati una volta l'anno alla tesoreria regionale. I bolli e le altre spese bancarie di gestione dei conti dedicati sono oggetto di separata evidenza nel riepilogo inviato alla contabilità regionale e al Dirigente responsabile dell'attività oggetto del contributo/finanziamento concesso;

6. La gestione delle risorse assegnate è da attuarsi conformemente ai principi di sana gestione finanziaria;

7. ST adotta una gestione contabile separata delle risorse utilizzate in corrispondenza dell'azione ad essa affidata in gestione;

8. Entro il mese di febbraio di ciascun anno, ST comunica a ciascun RdA la consistenza al 31 dicembre dell'anno precedente dei fondi che Regione Toscana gli ha trasferito ai fini dell'erogazione a terzi beneficiari. Entro 15 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, il RdA

certificherà a ST che la rendicontazione dei fondi gestiti risulta corretta e ne darà contestuale comunicazione anche alla Direzione Programmazione e Bilancio di Regione Toscana;

Art. 6 - Composizione e stima dei corrispettivi delle attività inserite nel Piano Attività

1. Ogni scheda attività di cui all'art. 3 della presente Convenzione riporta il corrispettivo come determinato al comma 2..

2. Il corrispettivo è determinato secondo quanto stabilito nel "tariffario" e nel "Catalogo – Listino", ovvero applicando i costi gg/uomo indicati nel tariffario in riferimento a quanto necessita per svolgere le varie tipologie di attività, i cui costi possono essere definiti "a pratica" oppure "a corpo". Il corrispettivo è comprensivo di eventuali voci di costo esterno diretto (quali le consulenze specialistiche, le prestazioni di servizi, l'accesso a banche dati e le missioni nei limiti stabiliti per il personale dell'Amministrazione Regionale), nonché dei costi indiretti, vale a dire tutti gli oneri e le spese sostenuti da ST che non possono essere considerati come direttamente e immediatamente connessi alla specifica realizzazione delle singole attività, bensì sostenuti dalla stessa per il funzionamento della propria struttura. Per la quantificazione dei costi indiretti è riconosciuto un tasso forfetario indicato nel Catalogo Listino, comunque non superiore all'incidenza massima del 15% dei costi diretti ammissibili per il personale ai sensi dell'art. 68, c.1, del Reg. (UE) n. 1303 del 2013, nonché dell'art. 54, c.1, del Reg. (UE) 2021/1060.

Art. 7 – Assunzione degli impegni di spesa

1. I Dirigenti titolari dei capitoli di spesa procedono, non appena approvato da parte della Giunta regionale il Piano Attività o i suoi aggiornamenti, ad assumere i relativi impegni di spesa avendo agli atti le schede-attività sottoscritte dal RdA e trasmesse formalmente ad opera di ST. Su tali impegni sono effettuati i pagamenti di cui all'articolo 9. Gli impegni di spesa sono suscettibili di atti di integrazione e riduzione in relazione alle modifiche del Piano di Attività.

2. Laddove il Piano di attività non venisse approvato entro i termini previsti dall'art. 3 bis, comma 4 della L.R. 28/2008, la Società potrà svolgere le attività già contemplate nel Piano dell'anno precedente in continuità di servizio e sostenere direttamente le spese per la copertura dei relativi costi, come previsti nel Piano dell'anno precedente, nei limiti degli importi ivi riportati e comunque nella misura massima di 1/12 per mese fino all'approvazione del Piano di Attività di riferimento.

3. In casi di urgenza motivata il RdA può attivare attività di assistenza tecnica non previste nel Piano di Attività, previa adozione di relativo decreto di impegno di spesa e sottoscrizione della relativa scheda di attività. Tali attività saranno ricomprese nel Piano attività in occasione del primo aggiornamento utile ai sensi dell'art. 3 bis, comma 6 della L.r. 28/2008.

Art. 8 – Relazione al Dirigente Responsabile di Attività sull'attività svolta

1. ST predispose una relazione con riferimento a ciascuna attività svolta e la sottopone a ogni RdA con le seguenti scadenze:

- al 30 giugno di ogni anno;
- al 31 dicembre di ogni anno;
- al termine dell'attività.

La relazione sulle attività si articola in:

- monitoraggio dell'andamento delle attività assegnate;
- prospetto economico in cui si evidenziano:
 - i corrispettivi maturati nel periodo, distinguendoli tra costi a pratica, altri costi e costi indiretti;
 - il confronto con il rispettivo preventivo;
 - l'eventuale stima a finire.

2. La relazione predisposta da ST consente ad ogni RdA di monitorare gli avanzamenti al fine di minimizzare gli scostamenti finali con azioni correttive in corso d'opera, avendo a riferimento quanto contenuto nella scheda-attività, di cui al precedente articolo 3.

3. In occasione dell'invio delle relazioni periodiche ST è tenuta a comunicare ai Titolari dei capitoli di spesa gli scostamenti finanziari registrati anche al fine di successivi aggiornamenti del Piano Attività dando contestuale comunicazione anche al Settore di cui all'art. 13;

4. Le specifiche modalità di controllo o di rendicontazione derivanti dalle norme regolatrici le attività finanziate con Fondi SIE (Strutturali di Investimento Europei) o con risorse del fondo nazionale FSC (Fondo Sviluppo e Coesione) che comportano eventualmente anche l'adeguamento a strutture procedurali specifiche, sono definite nelle convenzioni operative citate all'articolo 1, comma 2.

Per le attività sostenute con la partecipazione del FESR e del FSC oltre alle previsioni delle Convenzioni operative, le modalità di rendicontazione e controllo rispondono a quanto previsto dai

Manuali dei controlli di primo livello adottati dall'Organismo Intermedio incaricato dei controlli dell'Asse relativo all'Assistenza Tecnica del POR FESR 2014, del PSC Toscana, nonché del PR FESR 2021-2027.

Art. 9 – Regolare esecuzione e pagamento a ST

1. Il pagamento da parte della Regione dei corrispettivi spettanti a ST per lo svolgimento delle attività contenute nel Piano annuale avviene a cura del titolare dei relativi capitoli di spesa, mediante mandati di pagamento entro 30 giorni dalla presentazione della fattura.

Quest'ultima, per quanto sostenuto con risorse FESR e FSC, viene emessa a seguito di verifica della completezza della documentazione prevista dai Manuali dei controlli di primo livello dell'Assistenza Tecnica dei Programmi FESR adottati dall'Organismo Intermedio incaricato dei controlli degli Assi relativi all'Assistenza Tecnica del POR FESR 2014, del PSC Toscana ovvero del PR FESR 2021-2027.

2. Prima di procedere al pagamento, a fronte della presentazione della relazione periodica o conclusiva di cui all'articolo 8, il RdA provvede sotto la propria responsabilità (i) a dichiarare la regolare esecuzione dell'attività dandone comunicazione a ST, nonché (ii) a rilasciare il nulla-osta al pagamento rivolto al titolare del capitolo di spesa (se diverso dal RdA) ai sensi dell'art. 102 del Codice appalti e dell'art. 44 del regolamento di contabilità. La regolare esecuzione è presupposto necessario ai fini dell'emissione della fattura da parte di ST.

3. In caso di sospensione delle attività è riconosciuto a ST il pagamento delle attività fino a quel momento realizzate e descritte nelle relazioni di attività, nonché il pagamento degli ulteriori eventuali oneri, purché rendicontabili e, con riferimento ai fondi SIE, certificabili alla Commissione Europea, comunque derivanti dagli impegni assunti per l'esercizio delle attività di cui alla presente convenzione;

4. Qualora il RdA rilevi inadempimenti a carico di ST (o comunque disallineamenti in ordine alla corrispondenza quali-quantitativa fra attività previste ed attività realizzate), invita la società ad adottare le opportune misure correttive. In difetto, lo stesso RdA, nell'ambito delle relazioni semestrali di cui all'articolo 8, dovrà segnalare i disallineamenti al Dirigente titolare del capitolo di spesa e al Responsabile dell'esecuzione della presente Convenzione Quadro. Tale segnalazione dovrà essere accompagnata da un'articolata motivazione da parte del RdA e dall'individuazione

delle necessarie misure correttive proposte da comunicare a ST. I successivi monitoraggi semestrali dovranno dare atto dell'effettiva applicazione dei correttivi proposti.

Art. 10 – Durata

1. La presente Convenzione Quadro ha efficacia dalla data della sua sottoscrizione e fino ad approvazione da parte della Giunta Regionale di nuova Convenzione Quadro.

Art. 11 - Impegni delle Parti

1. ST si impegna a segnalare tempestivamente (o comunque nel report semestrale di cui all'articolo 2, comma 2) problemi e/o criticità che possano causare ritardi e fornisce alla Regione preventiva, formale e pronta comunicazione in ordine a qualsiasi eventuale modifica e/o cambiamento organizzativo proprio tale da implicare impatti sull'organizzazione della produzione delle attività oggetto della presente Convenzione;

2. La Regione Toscana - mediante i Dirigenti RdA - si impegna a segnalare eventuali difformità fra pianificazione e svolgimento attività, nonché le modifiche che si rendessero necessarie in ordine alle attività.

Art. 12 - Responsabile dell'esecuzione

1. La Regione individua quale Responsabile dell'esecuzione della presente Convenzione il Direttore Generale della Giunta regionale, o suo delegato;

2. ST individua quale Responsabile dell'esecuzione della presente Convenzione il Presidente della Società, o suo delegato, oppure l'Amministratore Unico nelle more della nomina del CdA.

Art. 13 – Direzione regionale di riferimento

1. La predisposizione degli atti di indirizzo a ST, nonché degli atti di approvazione e di aggiornamento del Piano di Attività di ST sono di competenza della Direzione Attività Produttive - Settore Infrastrutture per le Attività Produttive e il Trasferimento Tecnologico.

Art. 14 - Nomina del Responsabile del trattamento ex art. 28 Reg. UE 2016/679

1. Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE n. 2016/679, di seguito "GDPR", nonché D. Lgs. 196/2003 da ultimo novellato dal D. Lgs. 101/2018, di seguito "Codice Privacy"), Regione Toscana - Giunta regionale, in qualità di Titolare, nomina Sviluppo Toscana S.p.A. quale Responsabile del trattamento, ai sensi dell'articolo 28 GDPR, per lo svolgimento delle attività disciplinate dalla presente Convenzione Quadro, declinate nelle schede di compliance, ovvero, in generale, per lo svolgimento da parte di Sviluppo Toscana S.p.A. delle attività di cui all'art. 2 della L.R. n. 28/2008.

In relazione ai trattamenti di dati personali affidati dal Titolare al Responsabile, le parti si danno atto sin d'ora che gli stessi sono riportati nelle schede di compliance di cui all'allegato mod. A, parte sostanziale ed integrante della presente Convenzione quadro, dove sarà indicato quanto segue:

1. Il Delegato del Titolare del trattamento;
2. la base di liceità e le finalità del trattamento del Titolare;
3. la descrizione dei trattamenti affidati a Sviluppo Toscana SpA quale Responsabile del trattamento;
4. le tipologie di dati trattati;
5. le categorie e la numerosità degli interessati coinvolti;
6. gli asset coinvolti;
7. le ulteriori misure di sicurezza, qualora richieste dal Titolare;
8. le ulteriori istruzioni per il trattamento, qualora necessarie.

2. Le Parti si danno atto sin d'ora che le schede di compliance di cui all'allegato mod. A potranno essere comunicate tra le stesse anche in momenti successivi alla sottoscrizione della presente Convenzione quadro, mediante uno scambio di PEC tra il dirigente/Delegato del Titolare competente (vale a dire il RdA) e il Responsabile del trattamento, da eseguire in occasione della firma della scheda attività di cui all'art. 3 o, comunque, entro il concreto avvio dell'attività stessa.

Le Parti si impegnano inoltre a rivedere/aggiornare tali informazioni, nel caso in cui intervengano mutamenti e comunque ogni qualvolta ciò appaia necessario.

3. I trattamenti effettuati per conto del Titolare dal Responsabile cesseranno allo scadere della presente Convenzione ovvero in caso di sua risoluzione, per qualsiasi altro motivo. Se una disposizione del presente allegato è o diventa invalida o inapplicabile, la validità e l'applicabilità delle altre disposizioni del medesimo rimangono inalterate. In questo caso, Titolare e Responsabile concordano di adottare una disposizione che corrisponda al meglio allo scopo previsto nella

disposizione non valida o agli interessi comuni.

4. Nell'esercizio delle attività di trattamento che gli sono conferite il Responsabile si impegna a rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, con particolare riferimento a:

1.1 Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) (di seguito Regolamento UE o GDPR);

1.2. Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) come aggiornato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016) (nel prosieguo Codice Privacy).

5. Sviluppo Toscana, in quanto Responsabile, fornisce garanzie sufficienti, in particolare in termini di conoscenze specialistiche, affidabilità e risorse, per attuare misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti normativi sanciti dal GDPR, dal Codice Privacy e da qualsiasi altra norma connessa inerente al trattamento dei dati personali, comprese le misure di sicurezza del trattamento, per garantire la riservatezza e la protezione dei diritti degli interessati.

Sviluppo Toscana, in quanto Responsabile, è tenuto ad assicurare e far assicurare ai propri dipendenti, collaboratori e responsabili ulteriori, la riservatezza ed il corretto trattamento delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione.

In particolare, ai sensi dell'art. 28 GDPR, Sviluppo Toscana si impegna a:

1.1. adottare e mantenere aggiornato un proprio registro dei trattamenti;

1.2. non mettere in atto, per nessun motivo, trattamenti di dati diversi da quelli autorizzati dal Titolare oggetto del presente Accordo e presenti nel registro dei trattamenti. In tal senso renderà accessibile al Titolare, previa richiesta, il registro dei trattamenti, attivato per effetto della presente Convenzione quadro;

1.3. fornire per iscritto agli autorizzati al trattamento le necessarie istruzioni in tema;

1.4. nominare gli autorizzati che svolgono le funzioni di "amministratore di sistema", ai sensi dei provvedimenti del Garante italiano per la protezione dei dati personali del 27/11/2008 e del 25/6/2009, conservando i relativi estremi identificativi, definendo gli ambiti di operatività ai medesimi consentiti e comunicandone a richiesta al Titolare l'elenco nominativo con i relativi ambiti di operatività;

- 1.5. di collaborare alla eventuale redazione di DPIA su trattamenti affidati alla sua responsabilità dal Titolare;
- 1.6. predisporre e trasmettere, su richiesta del Titolare, una relazione in merito agli adempimenti eseguiti e alle misure di sicurezza adottate al fine di renderle e mantenerle sempre adeguate ed aggiornate rispetto alla evoluzione delle minacce e sulla base dei riscontri derivanti dalla registrazione continua e puntuale degli incidenti eventualmente occorsi;
- 1.7 assistere e garantire il Titolare del trattamento nell'evasione delle richieste e del rispetto dei tempi previsti, nei rapporti con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali;
- 1.8 assistere il Titolare al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. 15 a 22 del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto verso il Responsabile, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Titolare, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei tempi prescritti;
- 1.9 assistere ed assicurare la piena, fattiva e puntuale collaborazione al Titolare del trattamento, nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento, della tipologia di dati trattati, delle categorie e numerosità degli interessati;
- 1.10 garantire al Titolare, su richiesta, l'accesso e la disponibilità permanente ai dati, su formati e strumenti di uso comune che ne garantiscano la fruizione, consentendo in tal modo la piena continuità dei servizi oggetto del presente appalto e in modo che mai si configuri una situazione di lock in per il Titolare;
- 1.11 comunicare al Titolare il nome ed i dati del proprio "Responsabile della protezione dei dati" (DPO), designato conformemente all'articolo 37 del Regolamento UE; il Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) del Responsabile collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati (DPO) del Titolare;
- 1.12 comunicare al Titolare il nome e i riferimenti di contatto del proprio Responsabile della sicurezza IT/CISO, se nominato;
- 1.13 mettere in atto gli interventi necessari qualora l'attività di monitoraggio e controllo mettesse in evidenza punti di debolezza nelle misure e nelle tecniche adottate o qualora durante l'esecuzione delle attività di cui alla presente Convenzione quadro, la normativa in materia di trattamento dei Dati Personali generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali), il Responsabile del trattamento si impegna a collaborare - nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse - con il Titolare affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti.

Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Responsabile del trattamento deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento UE. Tali misure comprendono tra le altre, se del caso:

- a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
- b) la capacità di assicurare, su base permanente, la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali;
- c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico;
- d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento;
- e) ulteriori misure indicate nell'Allegato B)

Il Responsabile si impegna ad assistere ed assicurare la piena, fattiva e puntuale collaborazione al Titolare del trattamento e a restituire tutti i dati personali di pertinenza del Titolare, dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento, cancellando le copie esistenti in proprio possesso, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati. In tal senso, se del caso, Titolare e Responsabile concordano modalità, tempi e forme idonee a garantire il non preconstituirsi di situazioni di lock in, inteso come la diminuzione o perdita della possibilità da parte del Titolare di garantire i servizi, senza ricorrere forzatamente al soggetto Responsabile, e di gestire agevolmente, in modo sicuro e con tempi ragionevoli, l'eventuale subentro di un nuovo contraente o la gestione in autonomia in toto o in parte dei servizi.

Il Responsabile informa tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il Titolare di ogni violazione di dati personali (cd. data breach). Tale informazione è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Titolare del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quanto il Titolare ne viene a conoscenza. Nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di controllo, il Responsabile supporterà il Titolare nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità di controllo siano esclusivamente in possesso del Responsabile e/o di suoi sub-Responsabili.

Sarà obbligo del Titolare del trattamento vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte del Responsabile del trattamento, nonché a supervisionare l'attività di trattamento dei dati personali effettuando audit, ispezioni e verifiche periodiche sull'attività posta in essere dal Responsabile. A tal fine il Responsabile del trattamento metterà a disposizione, su richiesta del

Titolare del trattamento, tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi derivanti dal regolamento UE, agevolando il contributo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal Titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato. Per l'effettuazione di audit, ispezioni o verifiche periodiche il Titolare è tenuto a dare al Responsabile un preavviso di almeno 15 giorni.

6. Nel caso in cui per le prestazioni affidate dal Titolare al Responsabile, quest'ultimo ritenga di avvalersi di ulteriori soggetti, è obbligato a nominarli quali sub-responsabili del trattamento, assicurandosi che il sub-responsabile presenti garanzie sufficienti in termini di competenza e conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l'adozione di misure tecniche e organizzative appropriate di modo che il trattamento dei dati risponda ai principi e alle esigenze del GDPR.

A tal fine il Titolare conferisce una autorizzazione generale al Responsabile che deve informare prontamente il Titolare del trattamento di eventuali nomine di ulteriori soggetti quali sub-responsabili, nonché di eventuali modifiche riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali nomine o modifiche.

Il responsabile si impegna a:

- far rispettare obblighi analoghi a quelli forniti dal Titolare al Responsabile del trattamento, riportati in uno specifico contratto o atto di nomina. Qualora il sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile conserva nei confronti del Titolare l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi del sub-responsabile;
- far adottare agli eventuali sub-responsabili, idonee e preventive misure di sicurezza tecniche ed organizzative appropriate, atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi violazione, rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 32 del GDPR.

7. Eventuali controversie che dovessero insorgere legate alla possibilità che il Responsabile possa aver agito in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni del Titolare oppure abbia adottato misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, saranno risolte, in prima istanza, secondo procedimento amichevole tra le Parti tramite richiesta da parte del Titolare di apertura di una procedura di conciliazione della controversia. Un referente del Titolare (il DPO, se nominato) e un referente del Responsabile (il DPO, se nominato) porteranno avanti la composizione della controversia in tempi ragionevoli. Qualora dopo aver esperito ogni tentativo di conciliazione, la controversia non venga risolta entro 30 giorni dall'avvio della procedura, e venga altresì

comprovata la causa esclusiva di inadempienza da parte del Responsabile, questi risponderà del danno causato agli “interessati” e il Titolare potrà risolvere il contratto, salvo il risarcimento del maggior danno.

Art. 15 - Oneri fiscali e spese

1. Gli eventuali oneri fiscali e le spese di registrazione inerenti e conseguenti alla stipulazione della presente Convenzione sono poste a carico della parte richiedente.

2. La presente Convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.

Art. 16 – Modifiche

1. La presente Convenzione Quadro può essere integrata e modificata su richiesta delle Parti e previo accordo tra le stesse.

2. Le eventuali modifiche, integrazioni, o interpretazioni devono essere formulate con atto scritto, debitamente firmato per accettazione da entrambe le Parti, previa eventuale approvazione da parte della Giunta Regionale qualora costituiscano variazioni sostanziali al presente atto.

Art. 17 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione nonché dalle eventuali successive modificazioni e integrazioni, si rimanda alla normativa vigente in materia, ove applicabile.

Trattamento dati personali – Scheda di compliance (mod. A)

TRATTAMENTI AFFIDATI AL RESPONSABILE del trattamento	
<i>(Inserire la denominazione del trattamento, in modo tale che sia individuabile la specifica attività o categorie omogenee di attività a cui siano riconducibili i trattamenti affidati al Responsabile e la normativa di riferimento (legge o regolamento, specificando ove possibile l'articolo) e, se del caso, gli atti conseguenti d'interesse)</i>	
Delegato del Titolare	<i>(Indicare il dirigente che sottoscrive la presente scheda)</i>
Descrizione	<i>(Inserire una descrizione in forma sintetica di tutte le varie fasi relative al trattamento in oggetto affidati al Responsabile, inclusa, se occorre, una descrizione della fonte dati, della tipologia e del livello di anonimizzazione o di pseudo-anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti)</i>
Finalità del trattamento	<p><i>[Specificare, tra le seguenti, solo la/e lettera/e che legittima/no il trattamento dei dati comuni, eliminando tutte le altre]</i></p> <p>Art.6 Reg. UE 2016/679, par. 1, lett.</p> <p>a) l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità;</p> <p>b) il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;</p> <p>c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;</p> <p>d) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica;</p> <p>e) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;</p> <p>f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore.</p> <p>La lettera f) del primo comma non si applica al trattamento di dati effettuato dalle autorità pubbliche nell'esecuzione dei loro compiti.</p> <p><i>Se il trattamento riguarda anche dati particolari, specificare, tra le seguenti, la lettera che ne legittima il trattamento, eliminando tutte le altre]</i></p> <p>Art.9 Reg. UE 2016/679, par. 2, lett.</p> <p>a) l'interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali per una o più finalità specifiche, salvo nei casi in cui il diritto dell'Unione o degli Stati membri dispone che l'interessato non possa revocare il divieto di cui al paragrafo 1;</p> <p>b) il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri o da un contratto collettivo ai sensi del diritto degli Stati membri, in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato;</p> <p>c) il trattamento è necessario per tutelare un interesse vitale dell'interessato o di un'altra persona fisica qualora l'interessato si trovi nell'incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso;</p> <p>d) il trattamento è effettuato, nell'ambito delle sue legittime attività e con adeguate garanzie, da una fondazione, associazione o altro organismo senza scopo di lucro che persegua finalità politiche, filosofiche, religiose o sindacali, a condizione che il trattamento riguardi unicamente i membri, gli ex membri o le persone che hanno regolari contatti con la fondazione, l'associazione o l'organismo a motivo delle sue finalità e che i dati personali non siano comunicati all'esterno senza il consenso dell'interessato;</p> <p>e) il trattamento riguarda dati personali resi manifestamente pubblici dall'interessato;</p> <p>f) il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria</p>

	<p>o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali;</p> <p>g) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato;</p> <p>h) il trattamento è necessario per finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro, valutazione della capacità lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri o conformemente al contratto con un professionista della sanità, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui al paragrafo 3;</p> <p>i) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri elevati di qualità e sicurezza dell'assistenza sanitaria e dei medicinali e dei dispositivi medici, sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri che prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell'interessato, in particolare il segreto professionale;</p> <p>j) il trattamento è necessario a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici in conformità dell'articolo 89, paragrafo 1, sulla base del diritto dell'Unione o nazionale, che è proporzionato alla finalità perseguita, rispetta l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato.</p>
<p>RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO (<i>i riferimenti dell'atto di Nomina a Responsabile del trattamento che tale Ente ha effettuato verso Regione Toscana e verso soggetti terzi</i>)</p>	
<p>Sviluppo Toscana SpA(<i>indicare il Settore competente</i>)</p>	<p>(<i>indicare il Settore e il dirigente che sottoscrive la presente scheda riferimento atto di nomina, con date inizio e fine incarico se presenti</i>)</p>
<p>OPERAZIONI DI TRATTAMENTO</p>	
<p>Operazioni di trattamento</p>	<p>(<i>Specificare, tra le seguenti, l'elenco delle operazioni consentite nell'ambito del presente trattamento, eliminando tutte le altre</i>):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Consultazione (la consultazione è la mera lettura o visualizzazione dei dati) • Estrazione (l'estrazione consiste nell'attività di estrapolazione di dati da gruppi già memorizzati) • Selezione (La selezione consiste nell'individuazione di dati personali nell'ambito di gruppi di dati già memorizzati) • Organizzazione (l'organizzazione consiste nella classificazione dei dati secondo un metodo prescelto) • Strutturazione (la strutturazione consiste nell'attività di distribuzione dei dati secondo schemi precisi) • Interconnessione (l'interconnessione consiste nell'utilizzo di più banche dati, e all'esecuzione di raffronti con altri trattamenti o archivi) • Raccolta (la raccolta dei dati è la prima operazione e generalmente rappresenta l'inizio del trattamento. Consiste nell'attività di acquisizione del dato, che può avvenire direttamente presso l'interessato oppure tramite acquisizione da altri soggetti esterni) • Utilizzo generico (l'utilizzo è un'attività generica che ricopre qualsiasi tipo di impiego dei dati) • Elaborazione (l'elaborazione consiste nell'attività con la quale il dato personale subisce una modifica sostanziale) • Modificazione (la modificazione consiste nel cambiamento di dati personali e differisce dall'elaborazione in quanto può riguardare anche solo parte minima del dato personale) • Cancellazione (la cancellazione consiste nell'eliminazione di dati tramite utilizzo di strumenti elettronici) • Distruzione (la distruzione è l'attività di eliminazione definitiva dei dati) • Limitazione (la limitazione è la sospensione temporanea di ogni operazione su i dati, il Considerando 67 del GDPR elenca, con esempi non tassativi, alcune modalità per limitare il trattamento) • Conservazione (la conservazione o registrazione consiste nel mantenere memorizzate le informazioni su un qualsiasi supporto) • Comunicazione (la comunicazione o cessione consiste nel dare conoscenza di dati personali ad uno o più soggetti diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati. In caso di comunicazione il dato viene trasferito a terzi, ed è quindi attività particolarmente delicata. E' necessario indicare la norma di legge o di regolamento che la prevede) • Diffusione (per diffusione si intende il dare conoscenza dei dati personali a soggetti

	indeterminati, in qualunque forma anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione. E' necessario indicare la norma di legge o di regolamento che la prevede)
TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI (I dati "particolari" e i dati "giudiziari" sono quelli definiti rispettivamente dagli artt. 9 e 10 del Regolamento 2016/679/UE ("GDPR").	
Dati personali (comuni)	<i>(Inserire tipologia dei dati trattati, cercando di specificare quali sono, se possibile)</i>
Dati particolari	<i>(Inserire la tipologia dei dati particolari trattati ex art. 9 GDPR, cercando di specificare quali sono, se possibile)</i>
Base giuridica art. 9 GDPR del Titolare	<i>(Inserire riferimento alla normativa che prevede il trattamento dei dati particolari)</i>
Dati giudiziari	<i>(Inserire la tipologia dei dati giudiziari trattati ex art. 10 GDPR, cercando di specificare quali sono, se possibile)</i>
Base giuridica art. 10 GDPR del Titolare	<i>(Inserire riferimento alla normativa che prevede il trattamento dei dati giudiziari)</i>
CATEGORIE E NUMEROSITA' INTERESSATI	
Interessati	<i>(es: professionisti , titolari imprese, rappresentanti legali, personale dipendente ditte interessate)</i>
Numerosità	<i>(indicare range tra i seguenti: $x > 100$; $101 < x < 1000$; $1001 < x < 10.000$; $x > 10.001...$)</i>
ASSET	
Asset informatici	<i>(indicare gli asset utilizzati per le operazioni di trattamento)</i>
Asset cartacei	<i>(indicare gli asset utilizzati per le operazioni di trattamento)</i>
MISURE DI SICUREZZA	
Ulteriori misure di sicurezza	<i>Indicare solo le misure di sicurezza ulteriori se specificamente richieste dal Titolare per il trattamento in oggetto)</i>
Ulteriori istruzioni del trattamento	<i>(Inserire eventuali istruzioni aggiuntive a quelle già previste nello schema di accordo, ove si rendano necessarie per il contesto del trattamento)</i>
FIRMA DEL TITOLARE	